

Informazioni concernenti le prestazioni d'invalidità

Valido a partire dal 1° gennaio 2025

1. Inizio e fine del diritto a una rendita d'invalidità

L'inizio del diritto a una rendita d'invalidità è determinato in modo analogo alle disposizioni dell'AI. Il pagamento della rendita d'invalidità della CPM può essere posticipato finché la persona assicurata riceve l'intero salario o le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia o infortuni, a condizione che queste coprano almeno l'80 % del salario perso e che l'assicurazione d'indennità giornaliera sia stata finanziata almeno per metà dal datore di lavoro.

Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con il decesso o quando il grado d'invalidità è inferiore al 40 %. Al raggiungimento dell'età di riferimento CPM, la rendita d'invalidità viene convertita in una rendita di vecchiaia. Un prelievo in capitale di questa rendita rinominata è escluso. Non sussiste alcun diritto alla rendita Migros sostitutiva dell'AVS.

2. Versamento delle prestazioni

Le rendite d'invalidità e per figli d'invalidi vengono versate mensilmente alla fine di ogni mese.

3. Soppressione o modifica della rendita d'invalidità

Una volta fissata, una rendita d'invalidità viene aumentata, ridotta o soppressa se, a seguito di una revisione della rendita dell'AI, il grado d'invalidità nella previdenza professionale subisce una modifica di almeno 5 punti percentuali. Inoltre, la CPM può ridefinire la rendita d'invalidità in qualsiasi momento, indipendentemente dalla decisione dell'AI, se la decisione precedente dovesse in seguito risultare errata.

Se la persona assicurata non riprende la propria attività lucrativa in un'impresa affiliata, ha diritto a una prestazione di libero passaggio. La proroga provvisoria del rapporto di assicurazione secondo l'art. 26a LPP è garantita. La riduzione della rendita d'invalidità secondo l'art. 26a cpv. 3 LPP resta riservata.

4. Condizioni e durata della rendita per figli d'invalidi

Le persone cui spettano una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figli per ogni figlio che nel caso del loro decesso potrebbe richiedere una rendita per orfani.

La rendita per figli d'invalidi viene versata fino al compimento del 18° anno di età. Per i figli che seguono una formazione o sono invalidi almeno al 70 %, il diritto perdura, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età.

In mancanza di una conferma attuale di formazione, la CPM presume che il figlio/la figlia non sia più agli studi, di modo che, dopo il compimento del 18° anno di età nessuna rendita per figli d'invalidi sarà più versata. L'attestazione di formazione deve essere presentata alla CPM da 1 a 2 mesi prima del compimento del 18° anno di età, in modo che la rendita possa continuare a essere pagata senza interruzioni.

5. Cumolo di prestazioni in caso d'invalidità

Le prestazioni d'invalidità e le prestazioni che continuano a essere erogate come rendite di vecchiaia a partire dall'età di riferimento CPM, vengono ridotte nella misura in cui, insieme ad altre prestazioni computabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. Al raggiungimento dell'età di riferimento CPM, per il calcolo del sovraindennizzo, si fa riferimento al guadagno presumibilmente perso direttamente prima dell'età di riferimento CPM.

Sono considerate computabili tutte le prestazioni che, al momento della questione della riduzione, vengono erogate indipendentemente dalla causa, in particolare:

- le rendite o le prestazioni in capitale con il loro valore di trasformazione in rendita delle assicurazioni sociali e degli istituti di previdenza e di libero passaggio svizzeri ed esteri, nonché la rendita di vecchiaia AVS che sostituisce la rendita d'invalidità dell'AI
- prestazioni e indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie
- prestazioni e indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro
- il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito

Le riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare dopo il raggiungimento dell'età di riferimento legale (art.20 cpv.2ter e 2quater LAINF, art.47 cpv.1 LAM) non vengono compensate.

Non vengono conteggiati gli assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, le indennità in capitale, i contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe.

Se le prestazioni della CPM vengono ridotte, vengono tutte ridotte nella stessa proporzione.

Le premesse e l'entità della riduzione vengono riesaminate quando la situazione cambia in modo rilevante.

6. Obbligo di informazione e di collaborazione

Le persone che ricevono prestazioni dalla CPM sono tenute a fornire alla CPM informazioni veritiere e complete su tutte le circostanze rilevanti. Qualsiasi cambiamento di questi fatti e la ricezione di redditi computabili (vedi sopra) devono essere comunicati alla CPM senza indugio e spontaneamente.

Le persone che ricevono prestazioni d'invalidità sono tenute a collaborare nella realizzazione dei provvedimenti di reintegrazione delle imprese, dell'assicurazione indennità giornaliera per malattia e dell'AI.

Se gli obblighi di informazione e collaborazione non vengono osservati in modo ingiustificato, la CPM può decidere di non considerare la richiesta di prestazioni, ridurre le prestazioni già concesse o sospendere il versamento di prestazioni già accordate. La CPM avvisa preventivamente le persone interessate per iscritto, indica le conseguenze legali e concede loro un periodo di tempo ragionevole per riflettere.

I seguenti cambiamenti devono essere comunicati immediatamente e per iscritto:

- modifica delle prestazioni di terzi, risp. del grado d'invalidità (p.es. dell'AVS e dell'AI, di un assicuratore contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, di un altro istituto di previdenza o di un'assicurazione sociale estera, ecc.)
- ripresa/cessazione di un'attività lucrativa o modifica considerevole del reddito ancora percepito (p.es. aumento del grado d'occupazione o aumento di salario superiore al 10%)
- cambiamento di domicilio
- cambiamento di stato civile
- abbandono prematuro o interruzione della formazione dei figli beneficiari di età superiore ai 18 anni
- decisioni dell'assicurazione federale per l'invalidità in merito a modifiche del grado d'invalidità di figli beneficiari di età superiore ai 18 anni
- decesso dell'avente diritto / della persona assicurata
- modifica dell'indirizzo di pagamento

Le prestazioni percepite erroneamente devono essere rimborsate alla CPM.

7. Versamento dei contributi AVS / Assicurazione contro gli infortuni

Le persone beneficiarie di rendite d'invalidità della CPM sono personalmente responsabili per il pagamento dei contributi AVS fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS e sono pregate di annunciarsi alla Cassa di compensazione Migros, Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren, telefono: 044 276 47 77. I residenti all'estero possono consultare il promemoria 10.02 dell'AVS, il quale può altresì essere richiesto presso la Cassa di compensazione Migros.

Secondo la legge sull'assicurazione malattia, la copertura contro le conseguenze di infortuni deve obbligatoriamente essere conclusa presso una cassa malati. I beneficiari di rendite d'invalidità dalla CPM sono pregati di verificare la loro copertura in caso d'infortuni e, se necessario, di adattarla.

8. Informazioni

I nostri consulenti previdenziali sono volentieri a disposizione per ulteriori informazioni:

<https://www.mpk.ch/it/previdenza/consulenti-di-previdenza>

Il formulario di richiesta è disponibile nel portale per assicurati «myMPK» (www.mympk.ch) e su www.mpk.ch.